



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Il Soprintendente

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 1749 del 16/12/2016 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio Associazione Nazionale Marinai d'Italia-Sezione di Foligno riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.l. 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che l'archivio privato dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia-Sezione di Foligno

costituito da: 11 ml di documentazione, 7 ml di materiale a stampa (volumi e riviste) e numerosi oggetti (crest, premi, targhe commemorative, cimeli, foto incorniciate)

di proprietà dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia-Sezione di Foligno.

detenuto

conservato

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

L'Associazione nazionale Marinai d'Italia-Sezione di Foligno, fondata nel 1922 è tra le più antiche d'Italia, (seconda solo a quella di Milano, antica di cento anni), contava numerosi soci, fino a 200 ed è stata molto attiva. Al momento della fondazione l'ente faceva parte della Marina e dell'aviazione, nel 1929, quando i due corpi furono divisi, fu inaugurata con grandi festeggiamenti la Sezione di Foligno, intitolata a "Egidi Bruno". È presente tra le carte d'archivio l'atto costitutivo che testimonia tale avvenimento *Costituzione della Sezione "Egidi Bruno" della Unione Marinara Italiana. Foligno ottobre 1929-vii. Atti ufficiali*, Foligno, Società Tipografica già Cooperativa (Orfanotrofio Maschile), MCMXXX. L'Associazione ha lo scopo di svolgere un'attività sociale, ricreativa e commemorativa e la documentazione conferma, appunto, queste attività consistenti soprattutto in viaggi a La Spezia, Taranto, Ancona ed altri luoghi, dove visitare navi militari. Il fondo, oltre alle carte relative all'attività sociale, conserva quelle riguardanti l'amministrazione

dell'ente e molti album di fotografie. La documentazione va dal 1929 ai nostri giorni, ma si è conservato ben poco fino agli anni Cinquanta del Novecento.

L'archivio è corredato da una biblioteca, composta da circa 6 metri lineari di volumi e da un metro lineare di riviste sempre di argomento marittimo. Tale fondo è dunque importante in quanto testimonia, la presenza nella città di Foligno di un ente marittimo, poco conosciuto, che è stato fino a qualche anno fa molto operoso e che ha sviluppato un'attività sociale volta a tenere unita una categoria di lavoratori e a renderla partecipe anche di avvenimenti di rilievo nazionale.

Notifica in particolare _____, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (art. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (art. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Michele 22, 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e

successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

PERUGIA

24 GEN, 2017

Il



IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO

dott. Mario Squadroni